



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 450 C.D.T. 38
DEL 01 APRILE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 01 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 176/A

A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME) appello avverso squalifica quattro gare calciatore Gianluca Bertino - Gara Coppa Trinacria Nuova Indipendente/Atletico Taormina del 09/03/2014 - C.U. n° 408 dell'11/03/2014.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Atletico Taormina contesta la decisione impugnata, sostenendo che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia "priva di fondamento in fatto e in diritto" e pertanto ne chiede la revoca o in subordine la riforma "in maniera drastica".

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello è stato proposto fuori del termine previsto dall'art. 46 comma 4 C.G.S. che è di giorni sette dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale che riporta il provvedimento che si intende impugnare.

Nel caso concreto l'appello doveva essere proposto entro il 18 marzo 2014, mentre lo stesso risulta inviato il 19 marzo 2014.

Esso è pertanto da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e, conseguentemente, dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata.

Procedimento n° 178/A

A.S.D. CITTA' DI SCICLI (RG) avverso ripetizione gara L'Araba Fenice/Città di Scicli - Campionato Calcio a 5 Serie D del 08/03/2014 – C.U. n. 52 del 13/03/2014 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Scicli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che venga annullata la decisione impugnata e, conseguentemente, venga assegnata gara perduta per 0-6 alla società L'Araba Fenice, in quanto la mancata disputa dell'incontro non è dovuta ad un disguido organizzativo ma al fatto che la resistente non avrebbe adempiuto agli obblighi economici, motivo per cui l'ispettore di lega designato non avrebbe dato il consenso all'inizio della gara.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della reclamante che ne aveva fatto specifica richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che dalla lettura del referto di gara redatto dall'arbitro designato, che a mente dell'art. 35 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti ivi descritti, si evince che la gara in questione non è stata disputata: *"poiché prima dell'inizio della stessa si presentava nello spogliatoio il sig. Paternò Francesco, qualificatosi quale ispettore di lega, che mi riferiva di non dare inizio alla gara dato che una delle due società non aveva perfezionato l'iscrizione al campionato"*

In ragione di quanto sopra non può dubitarsi che la mancata disputa della gara non è dipesa da nessuna disfunzione organizzativa e che la stessa debba essere addebitata alla società L'Araba Fenice in quanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del regolamento della L.N.D., i Comitati possono disporre prelievi coattivi in occasione di gare di campionato in programma sul campo di gioco delle società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C.

I predetti prelievi coattivi, prosegue la norma, vengono effettuati tramite un proprio ispettore e, ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara non può essere disputata per colpa della società inadempiente, con la conseguenza che questa soggiace alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame annulla la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ragusa e, conseguentemente, ai sensi dell'art.53 n°6 N.O.I.F., assegna gara perduta per 0-6 alla soc. l'Araba Fenice, 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di € 150,00 (1^ rinuncia).

Per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 180/A

A.C.D.R. CITTA' DI NASO (BA), avverso omologazione risultato gara Campionato 3^a categoria girone "B" Tonnarella Beach/Città di Naso del 09/03/2014 - C.U. N° 60 del 13/03/2014 della Delegazione Provinciale di Barcellona P.G.

Con tempestivo reclamo la A.C.D.R. Città di Naso, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo provinciale come sopra pubblicate, chiedendo espressamente l'assegnazione di gara vinta per 3-0.

In particolare l'appellante evidenzia tutta una serie di fatti e situazioni che non sarebbero stati riportati in referto dal direttore di gara che legittimerebbero la richiesta avanzata.

Nonostante esplicita richiesta e la consequenziale convocazione nessuno è comparso per la reclamante.

L'appello in questione è tuttavia inammissibile.

Infatti, a norma dell'art. 36 n° 7 C.G.S., con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'organo di prima istanza.

Nel caso in esame la A.C.D.R. Città di Naso non risulta avere proposto ricorso dinanzi al Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 46 n° 1 C.G.S., omettendo peraltro il prescritto preannuncio, restandogli perciò preclusa la via del reclamo di secondo grado.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 187/A

A.S.D. ANDREA STIMPFL (CT) appello avverso assegnazione gara perduta 0-3, ammenda € 70,00 e inibizione dirigente sig. Nunzio Di Mauro fino all'08/04/2014 - Gara 3^a categoria Andrea Stimpfl/Sporting Mascalucia del 19/03/2014 - C.U. n° 48 del 26/03/2014 della Delegazione provinciale di Catania

Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. Andrea Stimpfl contesta la decisione impugnata, sostenendo che il Giudice Sportivo ha rilevato erroneamente l'identità dell'assistente di parte indicato in distinta, in vero nella persona del tesserato sig. Miraldi Benedetto e non già, come ritenuto, nella persona dello sconosciuto sig. Mimerdi Benedetto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il superiore ricorso e vista la fotocopia del documento di identità acquisita agli atti (patente di guida) e letta la distinta di gara, ritiene che non ci sia dubbio alcuno che l'assistente di parte designato fosse il sig. Benedetto Miraldi, indicato in distinta anche con il numero di tessera, censito quale tesserato per la società A.S.D. Andrea Stimpfl.

Pertanto il reclamo deve trovare accoglimento ristabilendosi il risultato conseguito in campo, con consequenziale annullamento delle sanzioni dell'ammenda e dell'inibizione al dirigente accompagnatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il presente gravame e, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Catania, ristabilisce il risultato conseguito in campo ed annulla, conseguentemente, la sanzione dell'ammenda e dell'inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Nunzio Di Mauro.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 188/A

A.S.D. SAN BASILIO (ME), avverso ammenda di € 150,00; inibizione fino al 31/05/2014 a carico del presidente Virgilio Antonino; inibizione fino al 20/05/2014 a carico del dirigente Truglio Antonino; inibizione fino al 10/05/2014 a carico del dirigente Campisi Nunzio; squalifica per 5 gare a carico del calciatore Truglio Giuseppe e per 4 gare a carico dei calciatori Bontempo Massimiliano e Campisi Basilio - Gara Campionato 1^a categoria girone "C" S. Basilio/Collesano del 23/03/2014 - C.U. N° 441 del 26/03/2014.

Con tempestivo reclamo la A.S.D. San Basilio rappresenta che le sanzioni irrogate dal primo giudice appaiono di dimensioni spropositate e non in linea con quanto effettivamente accaduto.

La reclamante fornisce a sostegno del proprio gravame un'articolata versione dei fatti che, a suo dire, dimostrerebbe l'inesistenza di quanto riportato in referto dal direttore di gara, negando nel contempo che i propri tesserati abbiano posto in essere atti di violenza sia nei confronti degli avversari che del direttore di gara. La società si limita a negare in radice le risultanze ufficiali.

Le stesse considerazioni sono state espresse dal legale rappresentante della società appellante in sede di audizione, come richiesto.

Il reclamo in questione è tuttavia inammissibile a norma dell'art. 45 n° 3 lettera d) C.G.S. e a norma dell'art. 33 n° 6 C.G.S.

L'entità della sanzione pecuniaria non supera infatti il limite previsto dal citato articolo 45 per determinarne la impugnabilità; per il resto il reclamo appare redatto senza pertinenti motivazioni e comunque in forma generica, non potendosi in alcun modo rinvenire, nella sua articolazione, specifiche considerazioni relative alle singole posizioni che possano consentire un riesame dell'operato del Giudice Sportivo Territoriale in relazione alle annotazioni risultanti in referto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 189/A

S.C.D. COLLESANO (PA), avverso inibizione a carico del dirigente Francesco Lo Buono fino al 15/05/2014; inibizione a carico del dirigente Francesco Gianvecchio fino al 05/05/2014; squalifica a carico del calciatore Angelo Mogavero per 5 gare; squalifica a carico dei calciatori Rosario Di Matteo e Vincenzo Mattia Iachetta per tre gare - Gara Campionato 1^a categoria girone "C" S. Basilio / Collesano del 23/03/2014 - C.U. N° 441 del 26/03/2014

Con tempestivo reclamo la S.C.D. Collesano chiede la cancellazione di tutte le sanzioni impugnate ovvero la loro riduzione, rappresentando una versione dei fatti che, qui in sintesi, dimostrerebbe l'estraneità ai fatti addebitati dei dirigenti Lo Buono e Gianvecchio e dimostrerebbe che si è trattato di una aggressione subita dal calciatore Mogavero, fisicamente soccorso dai compagni di squadra Di Matteo e Iachetta.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della Società che ne aveva fatto espressa richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, nel referto arbitrale non è dato evincere quanto riferito dalla appellante circa l'estraneità dei propri tesserati ai fatti addebitati ovvero circa l'intento solo difensivo dei propri calciatori, in quanto aggrediti dagli avversari.

Si evince di contro che tutti i soggetti sanzionati si sono resi autori dei fatti loro addebitati e sulla loro identificazione nessun dubbio può sorgere, data la descrizione semplice e lineare che il direttore di gara ha fornito circa i singoli comportamenti direttamente rilevati. L'arbitro non manca poi di rilevare che si è trattato di una rissa che ha coinvolto non soltanto i tesserati di entrambe le società ma anche soggetti estranei introdottisi nel terreno di giuoco.

Le sanzioni appaiono ben proporzionate ai fatti e adeguatamente rapportate a quelle assunte a carico di altri partecipanti ai fatti contestati e non si ravvisa pertanto alcuna possibilità di riduzione, fatta eccezione per la sanzione a carico del calciatore Mogavero Angelo, da contenersi in quattro gare.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in quattro gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Mogavero Angelo, confermando il resto dei provvedimenti impugnati.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento 190/A

U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE (ME) avverso l'ammenda di € 150,00 a carico della società, inibizione dei dirigenti sig. Giacobbe Salvatore (sino al 20/04/2014) e sig. Di Fiore Antonino (sino al 31/05/2014), nonché squalifica per una gara del calciatore Cicirello Giorgio - gara Eccellenza gir. "A" Rocca di Capri Leone/Leonfortese del 23/03/2013 - C.U. 441 LND del 26/03/2014

Avverso i provvedimenti a margine riportati, ha presentato appello la società U.S.D. Rocca Di Capri Leone.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello di che trattasi è stato proposto fuori dai termini procedurali abbreviati stabiliti con C.U. 250 L.N.D. del 17/12/2013, successivamente riportato in tutti i comunicati ufficiali regionali.

In ragione di quanto sopra il gravame in questione sarebbe dovuto pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.

Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 441 LND del 26/03/2014, ne consegue che l'appello doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 28/03/2014.

In realtà, come da documento in atti, esso è stato inoltrato solo in data 31 marzo 2014 mediante invio a mezzo fax.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 191/A

A.S.D. Cerda Giuseppe Macina (PA) appello avverso assegnazione gara perduta per 0-3, inibizione fino al 15/04/2014 del dirigente sig. Sergio Li Pomi e squalifica per una gara del calciatore sig. Giuseppe Bondi (nato il 10/03/1990) - Gara campionato 1^ categoria girone "C" Cerda Giuseppe Macina/Stefanese Calcio del 10.03.2014 - C.U. n° 441 del 26/03/2014.

Con reclamo tempestivamente proposto la A.S.D. Cerda Giuseppe Macina ha impugnato i provvedimenti in epigrafe riportati sotto vari profili di legittimità e di merito, chiedendo il ristabilimento del risultato conseguito in campo e la revoca delle sanzioni a carico del dirigente accompagnatore e del calciatore.

Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione dal difensore della società che ne ha fatto espressa richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante è infondato per i seguenti motivi.

Innanzitutto va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla Stefanese in quanto essa ha specificatamente individuato la posizione irregolare del calciatore Giuseppe Bondi ancorché non ne abbia indicato la data di nascita.

Sul punto giova ricordare che il Giudice Sportivo può comunque intervenire d'ufficio ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 29 C.G.S.

Parimenti infondate risultano le eccezioni circa l'errata indicazione delle gare Città di Mistretta/Cerda G.M. e Cerda G.M./Collesano, in quanto le suddette date fanno riferimento alle giornate calendate a nulla rilevando che le stesse siano state giocate in anticipo.

Ancora, parimenti infondata è la presunta omessa indicazione delle generalità del presidente della A.S.D. Stefanese Calcio in quanto lo stesso risulta indicato con nome e cognome all'inizio del ricorso presentato in primo grado così come lo stesso risulta avere chiaramente sottoscritto l'atto di che trattasi.

Ancora infondata appare l'ulteriore eccezione relativa al fatto che il ricorso in primo grado sia pervenuto in copia all'odierna reclamante oltre il settimo giorno dalla disputa della gara valendo nella fattispecie la norma (regola generale che si applica dinanzi a tutti i tipi di processo - anche dinanzi all'A.G.O.) secondo cui l'atto si ha per notificato al momento dell'invio che è avvenuto il 13/03/2014, così come risulta dalla ricevuta postale allegata al reclamo di primo grado.

Infine è palesemente infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla A.S.D. Stefanese Calcio in quanto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. E non vi è dubbio che nel caso de quo la A.S.D. Stefanese Calcio aveva un interesse diretto a fare valere la posizione irregolare del calciatore Bondi, maturatasi solo al passaggio in giudicato della decisione di annullamento della gara Cerda G.M./ A.S.D. Stefanese Calcio dell'08/02/2014.

Nel merito, il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le argomentazioni adottate dalla reclamante si basano su un esasperato formalismo che risulta peraltro illogico.

Non può esservi dubbio alcuno che il Giudice Sportivo Territoriale, nell'accogliere il primo ricorso con cui ebbe a disporre la ripetizione della gara in oggetto, abbia implicitamente annullato la stessa. Pertanto sul punto, facendo uso dei poteri che ha questa Commissione Disciplinare Territoriale, deve procedersi alla correzione della suddetta sentenza laddove il Giudice Sportivo Territoriale, per mero errore materiale, non ha dichiarato "annullata" la gara da ripetersi.

Ciò posto, va da sé che il calciatore Giuseppe Bondi (nato il 10/03/1990) non ha regolarmente scontato la squalifica inflittagli atteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del C.G.S., nel caso di annullamento della gara il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Per cui avendo il Giudice Sportivo Territoriale pubblicato la propria decisione di ripetizione della gara sul C.U. n° 385 del 26/02/2014 la squalifica per una gara di cui al C.U. n° 340 del 05/02/2014 doveva essere scontata, in assenza di impugnazione, nella prima partita utile successiva al 05/03/2014.

Accertato che il calciatore Giuseppe Bondì ha disputato il 10/03/2014 la gara in oggetto, da considerarsi la prima utile secondo quanto sopra specificato, ne consegue che lo stesso fosse in posizione irregolare.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 01/04/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**